

N. R.G. 17844/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

DOTT. RAFFAELE DEL PORTO
DOTT. CARLO BIANCHETTI
DOTT. ALESSIA BUSATO

PRESIDENTE
GIUDICE REL.
GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **17844** del ruolo generale dell'anno **2017**

vertente tra

FALLIMENTO [REDACTED]
attore, con l'avv. [REDACTED]

e

G [REDACTED] **S** [REDACTED]
convenuto, con l'avv. [REDACTED]

e

A [REDACTED] **G** [REDACTED], **A** [REDACTED] **C** [REDACTED], **A** [REDACTED] **B** [REDACTED]
convenuti, con l'avv. [REDACTED]

e

L [REDACTED] **D** [REDACTED], **R** [REDACTED] **L** [REDACTED]
convenuti, con gli avv.ti [REDACTED]

e

G [REDACTED] **B** [REDACTED], **I** [REDACTED] **M** [REDACTED]
convenuti con l'avv. [REDACTED]

e

S [REDACTED] **S** [REDACTED]
convenuto con gli avvocati [REDACTED] e [REDACTED]



e
U [REDACTED] S.P.A.
terza chiamata, con gli avvocati [REDACTED] e [REDACTED]

e
C [REDACTED] S.P.A.
terza chiamata, con l'avv. [REDACTED]

e
A [REDACTED] SE
terza chiamata, con gli avvocati [REDACTED] e [REDACTED]

e
A [REDACTED] LIMITED
terza chiamata, con l'avv. [REDACTED]

La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 13.7.2023 e perciò, per la parte C [REDACTED] S [REDACTED] come da comparsa di costituzione e per tutte le altre parti, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.

1. Lo svolgimento del processo.

Con atto di citazione notificato in data 13.11.2017 – 30.11.2017 il Fallimento [REDACTED] ([REDACTED] di seguito per semplicità il Fallimento) ha convenuto in giudizio G [REDACTED] S [REDACTED] I [REDACTED] M [REDACTED] G [REDACTED] B [REDACTED], A [REDACTED] B [REDACTED], A [REDACTED] C [REDACTED], A [REDACTED] G [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED], I [REDACTED] D [REDACTED] e R [REDACTED] L [REDACTED], per sentirne dichiarare la responsabilità per gli atti di *mala gestio* e/o di omesso controllo, compiuti dai predetti convenuti nelle rispettive vesti di amministratori, liquidatori, sindaci e, quanto a S [REDACTED] S [REDACTED] anche quale commercialista/consulente, e ottenerne la conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti dalla società e dai creditori sociali

Il fallimento denunciava in sintesi la responsabilità di amministratori, sindaci e consulente per: *i)* la mancata/irregolare/inattendibile tenuta della contabilità, atteso che la documentazione contabile consegnata al curatore veniva giudicata inidonea a ricostruire le vicende economico-patrimoniali della società; *ii)* il compimento di operazioni finalizzate ad occultare l'entità del patrimonio netto, dissimulando la effettiva situazione patrimoniale di perdita del capitale sociale, attraverso la falsificazione del bilancio dell'esercizio 2009 e di quelli successivi e l'effettuazione di fittizie ricapitalizzazioni, con conseguenti illegittima prosecuzione dell'ordinaria attività d'impresa e compimento di nuove operazioni, il tutto nell'inerzia dei collegi sindacali succedutisi nel periodo; *iii)* la reiterata violazione dei principi contabili, mediante l'utilizzo di generici conti transitori e di registrazioni finalizzate ad alterare la corretta rappresentazione delle operazioni effettive, anche distrattive e/o dissipative; *iv)* la commissione di una serie di atti distrattivi di beni della società; *v)* la



causazione, con tutte le condotte sopra descritte, del dissesto della società e il correlativo danno ai creditori sociali.

Ciò posto in estrema sintesi, il fallimento chiedeva l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale di tutti gli amministratori e sindaci succedutisi nel tempo quali organi della società fallita, e la condanna dei medesimi in via tra loro solidale al risarcimento dei danni derivati alla società e ai creditori sociali per effetto delle condotte sopra illustrate.

Si costituiva il **S** contestando integralmente ogni deduzione e argomentazione formulata dalla curatela del Fallimento **██████████** affermando la propria estraneità alle condotte lamentate da parte attrice, essendo egli cessato dalla carica nel settembre 2011 ed essendosi asseritamente il dissesto creato negli anni successivi alle sue dimissioni; contestava del pari il **S** la propria estraneità alla sottrazione dei libri contabili, affermando la regolarità delle scritture per tutta la durata della sua carica; chiedeva conseguentemente in principalità l'integrale rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dalla curatela; in subordine che l'accertamento di responsabilità fosse limitato ai fatti riferibili al periodo di sua permanenza nella carica di amministratore di **P**

Si costituivano i convenuti **C**, **B** e **C** con unico difensore, i quali chiedevano ed ottenevano di essere autorizzati alla chiamata in garanzia delle rispettive compagnie assicuratrici, **A** SE per **B** e **C** **A** Limited e **D** spa per **C**. I convenuti in via preliminare contestavano il periodo della carica indicato dalla curatela attrice (affermando che il loro mandato era cessato per dimissioni il 19 dicembre 2012, all'atto della trasformazione della **P** da SPA in SRL, e non, come erroneamente indicato in citazione, alla data del 16 luglio 2013); nel merito contestavano qualsiasi addebito nei loro confronti, atteso che, in ogni caso, la dichiarata scomparsa dei libri contabili risultava accaduta pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento, al di fuori di qualsiasi responsabilità del collegio **C** contestavano inoltre di avere tenuto una condotta negligente, e comunque affermavano la mancanza di prova dell'esistenza del nesso di causa tra la propria condotta e i danni lamentati dalla attrice; in ogni caso deducevano che il criterio di quantificazione del danno prospettato dalla curatela era completamente erroneo, non potendosi, in mancanza di elementi di causalità di specifiche condotte, quantificare il danno nello sbilancio fallimentare e riferirlo a tutti gli organi societari senza distinzione di ruoli e di competenze.

Tutto ciò premesso **C**, **B** e **C** chiedevano in principalità l'integrale rigetto delle domande proposte nei loro confronti dalla curatela; in subordine che l'accertamento di responsabilità



fosse limitato ai fatti riferibili al periodo di loro permanenza nella carica di sindaci della società poi fallita.

Si costituivano la D e il I chiedendo il rigetto delle domande *ex adverso* formulate nei loro confronti e contestando in dettaglio: *i*) la prescrizione dell'azione nei loro confronti, essendo il loro incarico cessato con atto del 10 febbraio 2010, iscritto nel Registro delle Imprese il 16 marzo 2010, oltre un quinquennio prima della notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 14 novembre 2017; l'inesistenza di alcuna responsabilità per i fatti per cui è causa, in mancanza della prova che un diverso e più diligente comportamento dei sindaci nell'esercizio dei loro compiti sarebbe stato idoneo ad evitare le disastrose conseguenze degli illeciti compiuti dagli amministratori; l'infondatezza delle censure relative alla asserita mancata/irregolare/inattendibile tenuta della contabilità, risultando dai verbali del collegio sindacale la puntuale osservanza degli obblighi nascenti dall'incarico, ivi compresa la segnalazione della perdita del capitale di oltre il terzo; l'infondatezza del rilievo della curatela sull'effettivo versamento del capitale aumentato il 27 aprile 2010, risultando dalla stessa contabilità allegata dalla curatela il suo versamento integrale da parte dei soci B M e S l'infondatezza della asserita responsabilità dei convenuti per la perdita del capitale sociale e l'illegittima prosecuzione dell'ordinaria attività di impresa; in ogni caso l'assenza di nesso causale tra l'asserito difetto di controllo imputato ai convenuti – cessati dalla carica il 10 febbraio 2010 - e il pregiudizio subito dalla società o dai terzi sino all'anno 2016, né potendosi ravvisare alcuna operazione distrattiva o di mala gestio da parte degli amministratori nel periodo di loro competenza.

Tanto premesso D e I chiedevano in principalità la declaratoria dell'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla curatela, e comunque l'integrale rigetto delle domande proposte nei loro confronti; in subordine che l'accertamento di responsabilità fosse limitato ai fatti riferibili al periodo di loro permanenza nella carica di sindaci della società poi fallita.

Si costituivano gli amministratori convenuti M e B (quest'ultimo anche nella veste di liquidatore) contestando integralmente quanto dedotto da parte attrice in quanto infondato in fatto ed in diritto ed eccependo nello specifico: *i*) la prescrizione dei diritti azionati, atteso che le contestazioni si riferiscono ad un periodo compreso dal mese di giugno 2010 e la primavera del 2012, in un contesto di insufficienza patrimoniale nota ai creditori e alla società; *ii*) nel merito, l'infondatezza delle censure di responsabilità degli amministratori per mancata/irregolare/inattendibile tenuta della contabilità; *iii*) l'infondatezza della censura relativa alla illegittima prosecuzione dell'attività in presenza di una rilevante perdita del capitale, come di tutte le operazioni poste in essere dopo tale



circostanza, previa contestazione di tutte le rettifiche apportate dalla curatela al bilancio al 31.12.2009; iv) l'infondatezza dello stesso assunto di continuazione dell'attività di impresa dopo l'intervenuta perdita del capitale sociale, così come di tutte le ulteriori asserite violazioni contestate dalla curatela. Ciò premesso il B [redacted] e il M [redacted] chiedevano fosse dichiarata la prescrizione dei diritti fatti valere dalla parte attrice, e comunque l'integrale rigetto delle domande svolte nei loro confronti dalla curatela fallimentare.

Si costituiva il sindaco e consulente S [redacted] contestando integralmente quanto dedotto da parte del Fallimento, ed allegando in sintesi che: i) l'incarico di sindaco era cessato il 10 febbraio 2010, al momento della trasformazione della P [redacted] da spa in srl, essendo cessati i presupposti che obbligano alla presenza del collegio sindacale; che in data 27 aprile 2010 del medesimo anno, a seguito di aumento del capitale e ulteriore trasformazione da srl in spa veniva nominato un nuovo collegio Sindacale; con conseguente prescrizione delle azioni di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c di parte attrice; ii) era infondata la censura relativa all'occultamento della perdita del capitale sociale e alla trasformazione della società in presenza di patrimonio netto negativo; iii) che egli e tutto il collegio sindacale avevano svolto il proprio ruolo con assoluta diligenza, come documentato dalle puntuali verifiche e relazioni sui bilanci, con puntuale rilievo sulla possibile diminuzione di oltre un terzo del capitale sociale, risultando con ciò la contestazione al collegio priva di fondamento e persino temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; iv) che egli non era mai stato consulente e responsabile della redazione dei bilanci di P [redacted], bensì solo socio della società incaricata dell'elaborazione dati, e precisamente della predisposizione della contabilità sulla base della c.d. "prima nota" compilata dagli amministratori o dagli operatori della cliente; v) che era infondata la censura circa lo smarrimento della contabilità degli anni 2011, dal momento che il cambio del programma informatico di elaborazione dati aveva solo originato la necessità di stampare tutta la contabilità anteriore a tale data, che era stata doverosamente consegnata al legale rappresentante della società; vi) che anche le censure relative all'occultamento della perdita del capitale, seguita dalla trasformazione in srl, e la censura relativa ad una successiva asserita fittizia ricostituzione del capitale sociale erano infondate, avendo i soci interamente versato l'aumento nel termine indicato nella successiva delibera di trasformazione in spa; vii) che parimenti erronee erano le riclassificazioni operate dalla curatela su alcune voci del bilancio al 31 dicembre 2009, come generiche, pretestuose e infondate in diritto di tutte le contestazioni svolte da parte attrice, mancando del tutto la prova, il cui onere gravava sull'attrice, che la condotta degli amministratori aveva prodotto un danno alla società e che lo stesso sarebbe stato concausato dall'inosservanza



dell'obbligo di controllo/vigilanza da parte del sindaco/collegio sindacale; *viii*) che arbitrario e infondato era quantificare il danno come coincidente con lo sbilancio fallimentare, a fronte di ammissione della stessa curatela di non avere elementi per la determinazione puntuale delle singole condotte censurabili, e attribuirlo ad amministratori e sindaci indistintamente; *x*) che era infondata qualsiasi censura relativa a condotte distrattive o dissipative.

Ciò premesso il convenuto S [REDACTED] chiedeva in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa in garanzia delle S [REDACTED] nonché la U [REDACTED] A [REDACTED] S.p.a.; nel merito che fosse dichiarata la prescrizione dei diritti fatti valere dalla parte attrice, e comunque l'integrale rigetto delle domande svolte nei suoi confronti dalla curatela fallimentare.

Si costituiva A [REDACTED] Se (di seguito per semplicità "AGCS") - compagnia assicuratrice dei convenuti B [REDACTED] e C [REDACTED] - eccependo e contestando tutto quanto dedotto da parte attrice, associandosi nel merito alla difesa dei propri assicurati, per tutti i motivi ampiamente esposti nella loro comparsa di costituzione e risposta, in relazione alla totale insussistenza del nesso di causalità tra i fatti contestati ed il danno impropriamente calcolato; ragioni sulla base delle quali richiedeva il rigetto integrale delle domande del Fallimento verso tali convenuti e, conseguentemente, della domanda di manleva degli stessi verso AGCS; allegava in subordine che le asserite condotte illecite dei sindaci assicurati si sarebbero riferite comunque soltanto al periodo decorrente dal giorno 18 febbraio 2011 al giorno 19 dicembre 2012, data delle dimissioni degli stessi; eccepiva inoltre AGCS che, in ogni caso, le condotte censurate avevano ad oggetto atti e fatti di naturale dolosa e comunque volontaria e consapevole, motivo per cui, in caso esse fossero state riconosciute sussistenti, tali condotte non sarebbero coperte dalla polizza invocata, ai sensi delle clausole di Polizza nn. 2.5 e 3.2; che infine all'art. 7.3 delle Condizioni Aggiuntive (qui riferite all'attività dei Collegi Sindacali) "la polizza opera solo per la quota di responsabilità dell'assicurato - con esclusione di qualsiasi responsabilità di natura solidale (precisando a tale proposito che il massimale della polizza in parola era pari ad € 3.000.000,00 complessivi, quale "limite di indennizzo in aggregato per periodo di assicurazione e in nessun caso la responsabilità dell'Assicuratore potrà eccedere il limite di indennizzo, ferma restando la franchigia/scoperto pari al 15% con il minimo di Euro 10.000,00 e il massimo di Euro 40.000,00 per richiesta di risarcimento").

Si costituiva in causa U [REDACTED] A [REDACTED] s.p.a. (di seguito per semplicità U [REDACTED]), associandosi e facendo proprie integralmente le eccezioni e le difese articolate dal convenuto dott.



circostanza che esclude la copertura per eventuali danni non patrimoniali, a maggior ragione ove conseguenti ad attività ascrivibili a fattispecie dolose”; iii) tra la data di cessazione di S [REDACTED] dalla carica di sindaco di P [REDACTED] e la notifica dell’atto di citazione della curatela risultava ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto per le azioni di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 e, più in generale, dall’art. 2949 c.c.; prescritta risulterebbe altresì la responsabilità extracontrattuale per l’asserita perdita della contabilità della società, e infondate le censure relative alla mancata segnalazione della perdita di oltre il terzo del capitale sociale.

Si costituiva A [REDACTED] Limited (di seguito per semplicità AIC), nella sua qualità di terza chiamata da A [REDACTED] C [REDACTED] con adesione alla difesa del convenuto C [REDACTED] contestando le domande del fallimento attore e segnatamente eccependo: i) l’estraneità del collegio sindacale presieduto da C [REDACTED] ai fatti oggetto di giudizio, atteso che la responsabilità di un sindaco presuppone un mancato rispetto dei doveri di vigilanza e un nesso di causalità tra le violazioni addebitate e il danno accertato; ii) la mancanza di prova da parte attrice di quelle condotte doverose che si assumono omesse; iii) la limitata durata dell’incarico di sindaco svolto dal Dott. C [REDACTED] presso la P [REDACTED] e la riconducibilità delle sue presunte responsabilità soltanto ad alcuni degli addebiti oggetto delle pretese risarcitorie azionate dal Fallimento, con conseguente limitazione di ipotetiche responsabilità al solo periodo della durata in carica; iv) l’inoperatività della garanzia assicurativa della terza chiamata D [REDACTED] in relazione alla domanda di risarcimento proposta dal fallimento, atteso che il suo ruolo è quello di gestione delle polizze per conto di A [REDACTED] Limited e in ogni caso spetta all’assicurato l’onere di dimostrare che l’evento dedotto è coperto dalla garanzia assicurativa; v) la mancanza, in ogni caso, da parte dell’assicurato, di alcuna prova che evento sia coperto dalla garanzia assicurativa di A [REDACTED]; vi) in ogni caso l’inoperatività della copertura assicurativa, per effetto della prevista esclusione delle richieste correlate a procedure liquidative, procedure concorsuali aperte avviate in data anteriore alla prima polizza ed esclusione delle richieste di risarcimento relative a società con perdite superiori al 25% del patrimonio netto prima della data di efficacia del contratto assicurativo applicabile, nonché per effetto di espressa esclusione delle richieste di risarcimento relative a circostanze note ed esistenti alla data di efficacia del contratto assicurativo applicabile e degli artt. 1892-1893 e/o 1898 c.c. in materia di non corretta rappresentazione/aggravamento del rischio; vii) l’annullabilità della polizza per vizi del consenso dell’assicuratore, per avere l’assicurato rilasciato dichiarazioni inesatte o reticenti riguardanti la situazione finanziaria della società e sottaciuto circostanze conosciute che avrebbero influito sulla



formazione della volontà contrattuale dell'assicuratore; viii) l'inoperatività della garanzia in relazione alle richieste di risarcimento derivanti da comportamenti di natura intenzionale.

A seguito di interruzione e successiva riassunzione del giudizio si costituiva A [REDACTED] quale successore di A [REDACTED] Limited, già A [REDACTED] Limited, reiterando e facendo proprie le istanze, le domande, le eccezioni e le difese sollevate da [REDACTED] Limited in tutte le fasi già svolte del giudizio.

Con provvedimento adottato all'udienza del 20 marzo 2019 il Tribunale, a seguito di formale rinuncia agli atti da parte di A [REDACTED] C [REDACTED] nei confronti di D [REDACTED] ha dichiarato l'estinzione del rapporto processuale tra A [REDACTED] C [REDACTED] e D [REDACTED] s.p.a., terza chiamata in manleva, a spese compensate.

A seguito di sospensione dall'albo avvocati del legale del convenuto G [REDACTED] S [REDACTED] il Tribunale in composizione collegiale, su istanza del Fallimento, in data 13 ottobre 2022, dichiarava interrotto il processo. Successivamente, su conforme istanza di parte attrice, il processo veniva riassunto e fissata nuova udienza per la precisazione delle conclusioni alla data del 13 luglio 2023.

La causa, istruita mediante produzione di memorie e documenti e con acquisizione di elaborato del nominato consulente tecnico d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti e perciò, per la parte G [REDACTED] S [REDACTED] come da comparsa di costituzione e per tutte le altre parti, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.

2. La separazione delle domande non mature per la decisione.

Osserva preliminarmente il Collegio che con riferimento alle domande proposte nei confronti dei componenti del primo collegio sindacale (S [REDACTED], D [REDACTED] e L [REDACTED]) la causa è matura per la decisione; che, viceversa, la posizione processuale degli amministratori (S [REDACTED], B [REDACTED] e M [REDACTED]) e del secondo collegio sindacale (C [REDACTED], B [REDACTED], G [REDACTED]) richiede un supplemento di consulenza tecnica contabile; che, di conseguenza, appare opportuno disporre ex art. 279, comma secondo, n. 5, c.p.c., la separazione dalle prime delle cause relative agli amministratori e ai componenti il secondo collegio sindacale, nonché ai terzi dai medesimi soggetti chiamati in manleva, in relazione alle quali occorre disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria.



3. L'eccezione di prescrizione.

La difesa dei sindaci L [REDACTED] D [REDACTED] e R [REDACTED] I [REDACTED] (dimessisi il 10 febbraio 2010, atto iscritto nel Registro delle Imprese il successivo 16 marzo 2010) eccepisce preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto fatto valere dalla curatela fallimentare, atteso che, secondo la prospettazione attorea, la condotta dei convenuti si sarebbe concretata nella dissimulazione della perdita del capitale sociale (già avvenuta al termine dell'esercizio 2009, e mai più ripianata fino alla dichiarazione di fallimento), e che, a tutto concedere, la irreversibile depatrimonializzazione della società sarebbe stata percepibile dai creditori sociali fin dalla primavera del 2012, quando i crediti fattorizzati vantati nei confronti di Ca [REDACTED] si erano rivelati irrecuperabili, e quando P [REDACTED] si era vista costretta a chiedere l'apertura di nuove linee di credito e di ulteriori mutui ipotecari.

Orbene, è pacifica la regola di giudizio per la quale, nel caso di azione di responsabilità dei creditori sociali esercitata dalla curatela fallimentare, il termine di prescrizione decorre dal momento della oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti, ed è onere degli amministratori (e dei sindaci) fornire la prova della data della diversa data, anteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento (che costituisce secondo l'id quod plerumque accidit la data nella quale l'incapienza patrimoniale risulta conoscibile ai creditori, ed è pertanto oggetto di una presunzione juris tantum) con la deduzione di fatti sintomatici (dell'incapienza patrimoniale) di assoluta evidenza (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 3552 del 6 febbraio 2023; cfr. anche Sez. I, sent. n. 24715 del 4 dicembre 2015).

Ciò posto, osserva il Collegio come il primo atto che avrebbe astrattamente consentito ai creditori la conoscenza dello stato di depatrimonializzazione della società deve essere individuato nella pubblicazione del bilancio al 31 dicembre 2012 (approvato e pubblicato nella primavera del 2013), dal quale risultava la completa erosione del capitale sociale; che di conseguenza, essendo l'azione stata proposta nel novembre 2017, non risulta interamente decorso il termine di prescrizione quinquennale; con il conseguente rigetto dell'eccezione.

4. La responsabilità dei convenuti S [REDACTED] D [REDACTED] e I [REDACTED] per la irregolare tenuta della contabilità.

All'esito dell'istruttoria compiuta non vi è alcuna prova che la contabilità relativa al periodo anteriore alle dimissioni dei sindaci S [REDACTED] D [REDACTED] e L [REDACTED] (avvenute, lo si rammenta, il 10 febbraio 2010), fosse stata tenuta in modo irregolare, ovvero in modo da non consentire la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale della società.



Ed invero dalle ricevute prodotte sub docc. 25 e 26 dalla difesa S [redacted] risulta che per la contabilità relativa agli esercizi 2009-2011 era stata integralmente consegnata dal medesimo Sp [redacted] (presidente del collegio sindacale del quale facevano parte D [redacted] e L [redacted]) all'amministratore L [redacted] M [redacted] del resto che la contabilità relativa a tali esercizi (così come quella relativa all'esercizio 2008) esistesse, lo si ricava dall'avvenuto deposito dei bilanci dei relativi esercizi, ulteriormente confermato dal tenore dalle denunce presentate alla stazione carabinieri di Brescia – Sant'Eustachio alle date del 23 e 29 novembre 2016 (vale a dire cinque giorni prima e un giorno dopo la dichiarazione di fallimento) dal liquidatore B [redacted] secondo il quale tutta la contabilità di P [redacted] relativa agli esercizi dal 2008 al 2012 gli era stata sottratta da ignoti dall'abitacolo della sua autovettura (ciò che, oltre a confermare che la contabilità degli esercizi dal 2008 al 2010 esisteva in epoca successiva alle dimissioni del primo collegio sindacale – quello appunto composto da S [redacted], D [redacted] e L [redacted] – induce a ritenere che la sua mancanza debba attribuirsi con ogni probabilità alla sua successiva distruzione da parte del liquidatore B [redacted] stante la assoluta inverosimiglianza della denuncia di sottrazione).

Né può ritenersi che la mancata consegna alla curatrice, da parte del liquidatore B [redacted] della contabilità relativa agli esercizi anteriori al 2008 (peraltro irrilevante ai fini di causa, atteso che la curatela non colloca in tali esercizi la perdita del capitale sociale ovvero la commissione da parte di alcuno degli amministratori di atti distrattivi del patrimonio sociale, e pertanto mancherebbe per ciò stesso la prova del nesso di causa tra tale omissione, in tesi colpevolmente tollerata dal collegio sindacale, e il danno cagionato alla società oggetto della domanda risarcitoria della curatela) sia sintomatica della mancanza o irregolarità originaria della medesima contabilità, invece che della sua distruzione, analogamente a quanto avvenuto per i documenti e libri contabili relativi agli esercizi 2008-2012.

5. La responsabilità dei convenuti S [redacted], D [redacted] e L [redacted] per la avvenuta continuazione della gestione caratteristica di P [redacted] successivamente alla perdita del capitale sociale.

Secondo la prospettazione della curatela fallimentare attrice sin dal 31 dicembre 2009 P [redacted] s.p.a. aveva perduto integralmente il capitale sociale; l'emersione di tale evento era stata dissimulata nel bilancio al 31 dicembre 2009, mediante la sopravvalutazione di alcune voci di bilancio; veniva inoltre ulteriormente fornita una falsa rappresentazione della realtà economico-patrimoniale della società, facendo figurare come integralmente versato il successivo aumento di capitale di € 600.000,00.

Orbene osserva in proposito il Collegio che:



- a) nella propria prima relazione il ctu ha escluso che vi sia la prova della falsità delle appostazioni contabili contestate dalla curatela, e che pertanto si possa affermare che alla data del 31 dicembre 2009 il patrimonio netto di P██████ era negativo;
- b) in ogni caso non si può affermare che il collegio sindacale sia venuto meno ai propri doveri di diligenza, risultando che, pur non ancora a conoscenza della bozza di bilancio al 31 dicembre 2009 (sulla quale peraltro il collegio non era stato posto in condizione di interloquire, dal momento che si era dimesso, a seguito della assemblea straordinaria tenutasi il 10 febbraio 2010, e della contestuale trasformazione della forma societaria di P██████ da s.p.a. a s.r.l., prima della sua redazione – ciò che escluderebbe di per sé solo la responsabilità del collegio per l'omesso rilievo delle ipotizzate falsità), bensì soltanto di una relazione preliminare che non teneva conto delle scritture di rettifica, avevano rilevato la possibile perdita di oltre un terzo del capitale sociale, invitando l'organo amministrativo a provvedere alle conseguenti deliberazioni; senza contare che, in ogni caso, anche volendo prendere per buona la perdita di capitale ipotizzata dalla curatela alla data del 31 dicembre 2009, essa sarebbe stata in ogni caso neutralizzata dall'aumento di capitale deliberato e sottoscritto nella assemblea immediatamente successiva (27 aprile 2010), nella quale veniva deliberato un aumento di capitale di € 600.000,00, lo stesso veniva interamente sottoscritto dai soci S██████ B██████ e M██████ e, contrariamente a quanto prospettato dalla curatela attrice, interamente versato, come risulta dalle contabili bancarie acquisite agli atti (si veda in proposito quanto riferito dal ctu ai fgg. 15-16 della prima relazione peritale);
- c) allo stesso modo deve essere esclusa la prorogatio della carica dei sindaci successiva alle loro dimissioni, dal momento che, a seguito della ricapitalizzazione della società in data 27 aprile 2010 e della contestuale trasformazione della stessa da s.r.l. a s.p.a., veniva nominato un nuovo collegio sindacale.

In conseguenza di tutto quanto esposto può affermarsi che non vi è prova che i componenti del primo collegio sindacale abbiano avallato la continuazione dell'attività di P██████ pur dopo la perdita del capitale sociale; che del pari non vi è prova che essi siano venuti meno ai loro doveri di vigilanza; che, in ogni caso, vi sia un nesso di causa tra la loro condotta e il danno lamentato dalla curatela, attesa la quasi immediata ricapitalizzazione della società, e la nomina di un nuovo collegio sindacale.

6. La responsabilità dei convenuti S██████, D██████ e L██████ per avere omesso la doverosa vigilanza sulle condotte distrattive riferibili agli amministratori lamentate dalla parte attrice.



Osserva il Collegio che tutte le condotte distrattive asseritamente riferibili agli amministratori lamentate dalla parte attrice (cfr. punto C dell'atto di citazione, sub fgg. 23-27) sono temporalmente collocabili in periodo successivo alle dimissioni dei predetti convenuti (il primo di tali atti è costituito infatti dal rilascio asseritamente senza causa in data 31 marzo 2010 da parte di P [REDACTED] dell'assegno di € 60.000,00 in favore di C [REDACTED] addebitato sul c/c acceso dalla società poi fallita presso la filiale di Brescia via Corsica della Banca Valsabbina – cfr. doc. 18 di parte attrice); di talché non può essere loro addebitato alcuno di tali atti asseritamente distrattivi, sia pure a titolo di omissione del dovere di vigilanza.

7. La responsabilità del solo convenuto S [REDACTED] per avere concorso alle condotte di mala gestio degli amministratori in quanto loro consulente e per avere impedito alla curatela la ricostruzione delle movimentazioni economico-patrimoniali della società precedenti al 2013.

Osserva a tale proposito il Collegio che le doglianze della parte attrice non attengono al profilo di responsabilità (astrattamente configurabile in capo al consulente) attinente al fatto che egli abbia fornito, nella sua qualità di consulente (la stessa qualità essendo incontrovertibile, dal momento che l'odierno convenuto ha sottoscritto senza osservazioni il pp.vv. delle dichiarazioni rese alla curatrice fallimentare dagli amministratori B [REDACTED] e M [REDACTED], secondo i quali egli aveva mantenuto tale qualità per tutta la vita della società – cfr. docc. 51 e 52 di parte attrice), un contributo causale (doloso, in quanto istigatore o determinatore, ovvero colposo, per non avere adeguatamente vigilato) alle condotte di mala gestio degli amministratori, bensì solamente al fatto che egli *“è stato manifestamente e gravemente negligente nell'espletamento degli incarichi di contabilità e nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi ... appare perciò indubitabile che il convenuto S [REDACTED] debba rispondere del danno ... derivato alla società e ai suoi creditori dalla negligenza di cui si è detto ... in quanto il non aver adottato le opportune cautele per poter ricostruire il movimento degli affari per il caso di smarrimento, avuto riguardo all'importanza della predetta documentazione ... comporta per sé una condotta informata a grave e inescusabile negligenza, incuria, imprudenza e imperizia ... a carico del professionista”* – si veda in proposito quanto prospettato da parte attrice in citazione, e reiterato pedissequamente in comparsa conclusionale.

Orbene deve a tale proposito affermarsi che da un lato la curatela attrice non ha specificato in quali termini il convenuto abbia cagionato un danno alla società e/o ai suoi creditori per mezzo della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi; d'altro lato la responsabilità contrattuale del professionista incaricato della tenuta della contabilità per la mancata predisposizione di una copia delle



scritture (solo tardivamente in comparsa di replica l'attrice ha sollevato dubbi circa la esistenza ab origine delle scritture medesime, eccependo l'inopponibilità alla curatela delle ricevute di consegna prodotte dalla difesa S [redacted] sin dalla comparsa di risposta) non potrebbe in alcun modo comportare la sua responsabilità per avere reso difficoltoso l'accertamento dei movimenti economico-patrimoniali della società, e quindi della responsabilità degli organi della procedura, dal momento che il nesso di causa tra la sua condotta e l'evento lamentato da parte attrice è spezzato dalla condotta confessata dal liquidatore B [redacted] – l'aver cioè quest'ultimo colpevolmente perduto l'originale delle scritture medesime, che gli era stato a suo tempo tempestivamente consegnato dallo S [redacted]

8. Conclusioni.

Da tutto quanto esposto discende l'integrale rigetto delle domande risarcitorie proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti S [redacted] S [redacted] I [redacted] D [redacted] e R [redacted] o I [redacted] il conseguente assorbimento delle domande di manleva proposte dal convenuto S [redacted] nei confronti delle terze chiamate U [redacted] s.p.a. e C [redacted] s.p.a.

9. Spese.

L'evidente opacità della condotta del convenuto S [redacted] (il quale aveva pur sempre mantenuto il ruolo di consulente della società, contribuendo alla redazione dei bilanci) induce a compensare integralmente le spese di lite tra la parte attrice e il convenuto S [redacted] e le terze parti da lui chiamate in garanzia. Dovrà viceversa condannarsi l'attrice a rifondere le spese di lite sostenute dai convenuti D [redacted] e I [redacted] che si liquidano in € 33.000,00= per onorari (liquidati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.000,01= a € 520.000,00=, maggiorati di quattro aumenti del 10 % circa in ragione dei quattro scaglioni fino allo scaglione corrispondente al valore della causa), oltre 15% per spese generali e accessori di legge

P.Q.M.

Il Tribunale, previa separazione dalle domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti S [redacted] D [redacted] e I [redacted] e da S [redacted] nei confronti delle terze chiamate U [redacted] s.p.a. e C [redacted] s.p.a., delle rimanenti domande proposte dall'attrice, e da alcuni dei convenuti nei confronti di parti terze chiamate, in ordine alle quali la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza in data odierna, pronunciando definitivamente ex art. 279, comma secondo, n. 5, c.p.c., disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande risarcitorie proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti S [redacted] S [redacted] I [redacted] D [redacted] e R [redacted] I [redacted] dichiara assorbite le domande di manleva proposte dal convenuto S [redacted] nei confronti delle terze



chiamate U [REDACTED] s.p.a. e C [REDACTED] s.p.a.; dichiara interamente compensate le spese di lite tra la parte attrice, il convenuto S [REDACTED] e le terze parti da lui chiamate; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dai convenuti D [REDACTED] e L [REDACTED] liquidate in complessivi € 33.000,00=, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Brescia il 27 novembre 2023.

Il giudice est.

dott. Carlo Bianchetti

Il Presidente

dott. Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209

